Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 6 agosto 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 6 AGOSTO 1937-XV:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni dei distretti di Catignano, Penne, Pescara, Popoli e San Valentino in Abruzzo della provincia di Pescara.

(2683)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **« Eridania » Società anonima zuccherifici nazionali, in Genova:** Elenchi delle obbligazioni ipotecarie 5 % e 6 % sorteggiate il 23 giugno 1937 XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso alla data del 30 giugno 1937-XV. — **« A.G.I.P. » Azienda Generale Italiana Petroli, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1937-XV. — **Comune di Varese:** Cartelle dei prestiti municipali sorteggiate il 10 luglio 1937-XV. — **Comune di Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Cremia (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1937-XV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1286.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1287.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di « mannite » o « mannite da frassino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di « mannite » o « mannite da frassino ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1288.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con le seguenti modificazioni e aggiunte;

Al primo comma dell'art. 1 del decreto sono sostituiti i seguenti:

« È vietato vendere e detenere per la vendita, per consumo diretto, vini aventi un'acidità volatile, espressa in acido acetico per litro, superiore:

a) all'uno per mille, se trattisi di vini con gradazione alcoolica presente inferiore al 10 per cento in volume e contenenti più della metà dello zucchero originario indecomposto;

b) a un decimo della gradazione alcoolica presente in volume per cento, negli altri casi ».

Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente art. 2:

« La determinazione dell'acidità volatile deve essere fatta col metodo descritto nell'allegato A alla Convenzione inter-

nazionale per l'unificazinoe dei metodi di analisi dei vini, stipulata in Roma il 5 giugno 1935 di cui alla legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 155 ».

L'art. 2 del decreto diventa art. 3.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1289.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare la data di denunzia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania onde prorogare al 31 maggio 1937 la data di denunzia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, firmati in Roma il 13 febbraio 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denunzia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 178. — MANCINI.

Protocollo fra il Regno d'Italia e il Regno di Romania.

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Roumain sont tombés d'accord de proroger, jusqu'au 31 mai 1937, la date de denonciation eventuelle prévue par l'article 7 de l'Accord commercial et par l'article 12 de l'Accord pour régler les payements entre les deux Pays, signés à Rome entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie, le 13 février 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 26 avril 1937.

Pour l'Italie: CIANO

Pour la Roumanie: G. LUGOSIANU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1290.

Provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle disposizioni concernenti le facoltà di indagine e controllo attribuite alla polizia tributaria investigativa, nonchè modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali della Regia guardia di finanza sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d'informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Le stesse facoltà sono attribuite ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo medesimo, incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa.

« A tutti i militari di cui al precedente comma potranno altresì essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro ».

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito in 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, di cui all'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, è portato ad anni 23.

Art. 3.

Nell'art. 8 del R. decreto-legge predetto, tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« Qualora, per cause di forza maggiore, i sottotenenti vengano a compiere il corso di applicazione successivamente alla data in cui hanno raggiunto due anni di anzianità di grado, la promozione a tenente verrà loro conferita con effetto retroattivo e con decorrenza dalla detta data ».

Art. 4.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1291.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Pia Società dei Preti, con sede in Roma.

N. 1291. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Pia Società dei Preti dell'Assunzione, con sede in Roma, Lungotevere Tordinona, 7, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 3.000.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1292.

Abolizione del Regio consolato di 2ª categoria e istituzione di una Cancelleria consolare presso la Regia legazione in S. Josè di Costarica.

N. 1292. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene abolito il Regio consolato di 2ª categoria in S. Josè di Costarica, e viene istituita una Cancelleria consolare presso la Regia legazione in detta capitale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1293.

Istituzione di un posto di primo vice console presso il Regio consolato generale in Chicago.

N. 1293. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di primo vice console presso il Regio consolato generale in Chicago, sopprimendosi l'assegno stabilito per il commissario consolare presso la predetta sede.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV, n. 1294.

Accordi economici collettivi per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani stipulato il 17 dicembre 1935-XIV e pubblicato con proprio decreto del 28 gennaio 1936-XIV nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1936-XIV;

Visto l'accordo economico collettivo del 30 ottobre 1936-XV stipulato ad integrazione e modificazione di quello sopra indicato del 17 dicembre 1935-XIV tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione, la Federazione nazionale fascista degli artigiani e la Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini;

Visto l'accordo economico collettivo del 31 ottobre 1936-XV stipulato ad integrazione del ripetuto accordo del 17 dicembre 1935-XIV tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione e la Federazione nazionale fascista degli artigiani;

Visto il parere espresso dalla Corporazione delle industrie estrattive nella seduta del 14 aprile 1936-XV, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 30 aprile 1937-XV ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

Visto l'art. 11, 1° comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione degli uniti testi degli accordi economici collettivi del 30 e del 31 ottobre 1936-XV, visti dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, la cui decorrenza viene stabilita dal giorno della pubblicazione stessa.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo economico integrativo e modificativo dell'accordo economico collettivo 17 dicembre 1935-XIV per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani.

L'anno 1936 - XV Era Fascista, il giorno 30 ottobre in Roma, la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, rappresentata dal suo presidente on. ing. Guido Donegani, assistito dal vice-presidente ing. Giuseppe Peverelli, dal dott. Federico Squarzina, direttore della Federazione stessa, dal comm. Igino Pellerano, presidente dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Massa-Carrara, dal sig. Giovanni Pilli, presidente del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Massa-Carrara, dal signor Giuseppe Dell'Amico, membro del direttorio del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Massa-Carrara, dall'avv. Fortunato Postiglione, direttore dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Massa-Carrara, dall'ing. Umberto Cattania, presidente del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Lucca, dal dott. Antonio Emanuele Vannucchi, direttore dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Lucca;

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione, rappresentata dal suo presidente ing. Ugo Cavallazzi, assistito dall'ing. Attilio Racheli, direttore della Federazione stessa, dall'avv. Pietro Onorati della Confederazione fascista dei commercianti, dal sig. Carlo Telara, presidente del Sindacato commercianti di materiali da costruzione della provincia di Massa-Carrara, dal rag. Antonio Pennucci, membro del direttorio del Sindacato dei commercianti di materiali da costruzione della provincia di Massa-Carrara, dal dott. Marco Tomatis, direttore dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Massa-Carrara anche in rappresentanza del presidente del Sindacato commercianti di materiali da costruzione della provincia di Lucca;

la Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini, rappresentata dal suo presidente on. Carlo Roncoroni, assistito dal dott. Giacomo Milella, direttore della Federazione stessa;

la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata dal suo presidente on. Vincenzo Buronzo, assistito dal console Giovanni Eliseo, direttore della Federazione stessa;

con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata dal suo commissario dott. Arnaldo Filippini;

hanno stipulato

il seguente accordo economico, a integrazione e modificazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani, stipulato il 17 dicembre 1935-XIV, pubblicato con decreto del Capo del Governo in data 28 gennaio 1936-XIV, n. 96.

Art. 1.

L'accordo economico collettivo 17 dicembre 1935-XIV, nonchè il presente accordo, hanno valore, oltre che per le categorie menzionate nella premessa all'accordo stesso, anche per gli industriali rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini.

Art. 2.

I prezzi minimi di vendita stabiliti dai listini allegati all'accordo economico collettivo 17 dicembre 1935-XIV sono così modificati:

a) prezzi del marmo in blocchi, della qualità corrente, di cui all'allegato *A* del predetto accordo economico collettivo:

oltre i 35 palmi cubi, Lit. 9;
fino ai 35 palmi cubi, Lit. 6,75;

b) prezzi delle lastre di marmo bianco, bianco venato o bardiglio, di cui all'allegato *C* del predetto accordo economico collettivo:

aumento del 5 % (cinque per cento) di tutte le voci della qualità corrente;

c) prezzi delle marmette di cui all'allegato *D* del predetto accordo economico collettivo:

aumento del 5 % (cinque per cento) di tutte le voci della qualità corrente.

Art. 3.

Le compravendite dei marmi apuani per la Gran Bretagna, l'Irlanda, l'Unione Sud Africana e le Indie Britanniche non potranno essere effettuate a prezzi inferiori a quelli indicati nei listini allegati.

Per le altre condizioni di vendita valgono le disposizioni di cui all'accordo economico collettivo 17 dicembre 1935-XIV e al presente accordo.

Art. 4.

Le condizioni ed i prezzi fissati dall'accordo economico collettivo 17 dicembre 1935-XIV nonchè dal presente accordo economico integrativo saranno osservati anche per le forniture e prestazioni effettuate dagli industriali, artigiani, cooperative e commercianti ai diretti consumatori, comprese le Amministrazioni dello Stato, gli Enti locali, gli Enti di diritto pubblico e parastatali in genere.

Art. 5.

La provvigione da corrispondersi per mediazione o rappresentanza non potrà superare il 5 % del valore della merce fatturata, intendendosi in tale percentuale compreso il « rimborso spese » e ogni altro compenso non escluso l'eventuale corrispettivo per lo « star del credere ».

Art. 6.

Il presente accordo economico collettivo entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione ed avrà durata fino al 5 febbraio 1938. Esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da parte di una delle Federazioni interessate fatta alle altre almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive:
GUIDO DONEGANI.

Il direttore della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive:
FEDERICO SQUARZINA.

Il presidente della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione:
UGO CAVALLAZZI.

Il presidente della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini:
CARLO RONCORONI.

Il presidente della Federazione nazionale fascista degli artigiani:
VINCENZO BURONZO.

Visto, *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni:*
ANSELMI.

Price list for Great Britain, Ireland and South Africa for Carrara white marble delivered alongside steamer leghorn or Marina di Carrara

These prices are in pound sterlings and for marble shipped to Great Britain, Irish Free State and South Africa.

Blocks:

up	to	3'3" in length	7/9 per cubic foot
from	3'4" to	5'0" » »	9/7 » » »
»	5'1" to	6'6" » »	11/7 » » »
»	6'7" to	8'0" » »	12/3 » » »
over	8'0"		13/2 » » »

Bases: (sawn four sides) packing not included 13/6 per cubic foot

Table tops: 3/4" thick with sanded face, cut to sizes up to 4'6" × 2'3" 0/8.1/2 d. superf. foot

Slabs: random sizes with sawn faces, not sanded

	up to 5'0" in length	from 5'1" to 6'6"	from 6'7" to 8'0"	over 8'0"
3/4" thick	0/10 1/2	0/11.1/2	1/0	1/1
1" »	1/0	1/2	1/3	1/4
1.1/4" »	1/3	1/4	1/5	1/6
1.1/2" »	1/5	1/8	1/9	1/10
2" »	1/8	1/11	2/0	2/2

per super foot

Sawn scantlings:

	up to 4'10" in length but under 12 super foot	over 4'10" in length
2.1/2" t'ick	2/7	3/1 per super foot
3" »	3/0	3/8 » » »
3.1/2" »	3/5	4/3 » » »
4" »	3/11	4/10 » » »
4.1/2" »	4/3	5/4 » » »
5" »	4/9	5/11 » » »
6" »	5/7	7/0 » » »
7" »	6/6	8/2 » » »
8" »	7/6	9/4 » » »
9" »	8/5	10/5 » » »
10" »	9/4	11/7 » » »
11" »	10/3	12/8 » » »
12" »	11/3	13/10 » cubic »
over 12" up to 20"	12/0	14/5

Sawn kerbs	up to 4'10" in length	over 4'10"
5" × 1.1/2"	0/9	0/10
5" × 2"	1/0	1/1
6" × 2"	1/1	1/2
5" × 2.1/2'	1/2	1/4
4" × 3"	1/1	1/2
5" × 3"	1/4	1/6
6" × 3"	1/7	1/11
7" × 3"	1/9	2/2
8" × 3"	1/11	2/5
9" × 3"	2/2	2/8
6" × 3.1/2"	1/9	2/2
7" × 3.1/2"	2/2	2/5
5" × 4"	1/8	2/0
6" × 4"	1/11	2/5
7" × 4"	2/4	2/9
8" × 4"	2/7	3/1
9" × 4"	2/11	3/5
10" × 4"	3/3	3/9
5" × 5"	2/2	2/7
6" × 5"	2/5	2/11
7" × 5"	2/9	3/5
8" × 5"	3/3	3/10
9" × 5"	3/8	4/3
10" × 5"	4/0	4/7
11" × 5"	4/5	5/0
6" × 6"	3/0	3/5
7" × 6"	3/3	4/0
8" × 6"	3/8	4/6
9" × 6"	4/0	5/0
10" × 6"	4/6	5/7
11" × 6"	5/0	6/1
12" × 6"	5/5	6/7
4.1/2" × 4.1/2"	1/10	2/3
5.1/2" × 5.1/2"	2/10	3/0
7" × 7"	4/0	4/10
8" × 8"	5/0	6/0
9" × 8"	5/7	6/10
10" × 8"	6/5	7/8
9" × 9"	6/7	7/8
10" × 9"	7/7	8/7
10" × 10"	8/5	9/7

per foot run

Conditions for marble ordered to fixed sizes:

Blocks . . . . 30% extra
Slabs and scantlings . . . . . 20% »
Kerbs . . . . 10% »

Price list for worked posts and kerbs with square edges.

Section:

5″ × 3″	at sh	2/1	per foot run
6″ × 3″	»	2/7	» » »
7″ × 3″	»	3/0	» » »
8″ × 3″	»	3/5	» » »
5″ × 4″	»	2/9	» » »
6″ × 4″	»	3/4	» » »
7″ × 4″	»	3/11	» » »
8″ × 4″	»	4/6	» » »
5″ × 5″	»	3/5	» » »
6″ × 5″	»	4/1	» » »
7″ × 5″	»	4/9	» » »
8″ × 5″	»	5/5	» » »
6″ × 6″	»	4/10	» » »
7″ × 6″	»	5/7	» » »
8″ × 6″	»	6/5	» » »
9″ × 6″	»	7/3	» » »

The prices for worked posts and kerbs include packing and are for fine sanded finish.

Price list for British India.

Marble Slabs: Two faces sawn only, the edges rough in random sizes with a grace measurement not more than 1/1/4″ in both sides.

Best White Carrara quality, branded "B", *and Dark Bardiglio and Bardiglio Cappella*

Thickness	up to 3′3″ in length	3′4″ to 5′0″	5′1″ to 6′6″	6′7″ to 8′3″	over 8′3″	Freight to Bombay Karachi Calcutta
3/4″	8.1/2 d	10 d	11.1/2 d	Sh. 1.0.1/2	Sh. 1/1.1/2	1.3/4 d
1″	11 d	Sh.1/1	Sh.1/3	1/4	1/5	2.1/2
1.1/4″	Sh. 1/2	Sh.1/4	1/5	1/7	1/8	3
1.1/2″	1/4	1/7	1/8	1/9	1/10	3.1/2
2″	1/7	1/10.1/2	2/3	2/4.1/2	2/5.1/2	4.1/2
2.1/2″	2/1	2/4	2/10.1/2	3/0.1/2	3/2	5.1/2
3″	2/6	2/11	3/6	3/8	3/10	7
3.1/2″	2/10	3/4	3/10	4/2	4/4	8
4″	3/2	3/10	4/7	4/10	5/1	9
4.1/2″	3/7	4/3	5/1	5/4	5/8	10
5″	3/11	4/9	5/8	5/11	6/3	Sh. 1/=
6″	4/9	5/8	6/9	7/1	7/6	1/2
7″	5/6	6/8	7/10	8/5	8/10	1/4
8″	6/3	7/9	9/1	9/9	10/2	1/6
9″	7/1	8/8	10/3	10/11	11/6	1/9
10″	7/11	9/8	11/5	12/2	12/9	1/11

The above pricesare per square foot for goods delivered fob Leghorn unpacked shipped loose in English Currency.

For fixed sizes an increase of 20 % will be charged extra.

This list cancels all previous quotations.

Marble Slabs: Two faces sawn only, edges rough in random sizes with a grace measurement not more than 1.1/4 on both sides.

Good White Carrara quality and also Massa, Seravezza and Garfagnana quality, branded "C" Grey Bardiglio, Bardiglio Costa.

Thickness	up to 3'3"	3'4" to 5'0"	5'1" to 6'6"	6'7" to 8'3"	over 8'3"	Freight to Bombay Karachi Calcutta
3/4"	8 d	9 d	10 d	11 d	11.1/2 d	1.3/4
1"	9.1/2	11	Sh.1/1	Sh.1/2	Sh.1/3	2.1/2
1.1/4"	Sh.1/1	Sh.1/2.1/2	1/4	1/5	1/6	3
1.1/2"	1/3	1/5.1/2	1/6.1/2	1/7.1/2	1/9.1/2	3.1/2
2"	1/6.1/2	1/10	1/11.1/2	2/1.1/2	2/3	4.1/2
2.1/2"	1/11.1/2	2/2.1/2	2/6.1/2	2/8	2/9.1/2	5.1/2
3"	2/4	2/7.1/2	3/0	3/2.1/2	3/4.1/2	7
3.1/2"	2/8.1/2	3/1	3/7	3/9	3/11	8
4"	3/1	3/5.1/2	4/1	4/4	4/6	9
4.1/2"	3/5	3/11	4/7	4/10	5/0	10
5"	3/10	4/3	5/1	5/4	5/6	Sh. 1/0
6"	4/7	5/2	6/1	6/4	6/7	1/2
7"	5/4	6/0	7/1	7/5	7/9	1/4
8"	6/1	6/10	7/11	8/5	8/10	1/6
9"	6/10	7/8	8/11	9/6	9/10	1/9
10"	7/7	8/6	9/10	10/6	10/10	1/11

The above prices are per square foot for goods delivered fob Leghorn, unpacked shipped loose in English Currency.

For fixed sizes an increase of 20 % will be charged extra.

This list cancels all previous quotations.

Marble Slabs: Two faces sawn only, edges rough, in random sizes with a grace measurement not more than 1.1/4" on both sides.

Current White Carrara quality, branded "D", and Light Bardiglio

Thickness	up to 3'3"	3'4" to 5'0"	5'1" to 6'6"	6'7" to 8'3"	over 8'3"	Freight to Bombay Karachi Calcutta
3/4"	7.1/2 d	8.1/2 d	9 d	9.1/2. d	10 d	1.3/4 d
1"	9	10.1/2	11	Sh.1/=	Sh.1/0.1/2	2.1/2
1.1/4"	11	Sh.1/—	Sh. 1/1.1/2	1/2	1/2.1/2	3
1.1/2"	Sh.1/1	1/2.1/2	1/4	1/5	1/5.1/2	3.1/2
2"	1/4.1/2	1/5.1/2	1/7	1/9.1/2	1/10	4.1/2
2.1/2"	1/9.1/2	1/11	2/1	2/4	2/5	5.1/2
3"	2/2.1/2	2/4	2/7	2/10	3/=	7
3.1/2"	2/7	2/9	3/1	3/3	3/5	8
4"	2/11	3/1	3/6	3/8	3/10	9
4.1/2"	3/3	3/6	3/11	4/2	4/4	10
5"	3/7	3/10	4/4	4/7	4/9	Sh.1/=
6"	4/3	4/7	5/2	5/3	5/8	1/2
7"	4/11	5/3	6/=	6/5	6/8	1/4
8"	5/5	6/=	6/10	7/4	7/7	1/6
9"	6/2	6/9	7/8	8/3	8/7	1/9
10"	6/9	7/5	8/6	9/2	9/6	1/11

The above prices are per square foot for goods delivered fob Leghorn, unpacked shipped loose in English currency,

For fixed sizes an increase of 20% will be charged extra.

This list cancels all previous quotations.

Marble Tiles and Table Tops: Two faces sawn only, edges rough coped to fixed sizes with a grace measurement of 3/4″ on both sides. Thickness 3/4″.

Best White Carrara quality, "B" branded.

Tiles:

sizes of 8″ to 11″ square	at 7.68 d sq. ft.	or at Sh 64/ =	per 100 sq. ft.
» 12″ » 20″ »	9.24 »	77/ =	»
» 21″ » 30″ »	10.80 »	90/ =	»

Table Tops:

sizes up to 3′3″ length		at 11 d per sq. ft.
» » 5′0″ in length,	up to 2′3″ in width	» Sh 1/ = »
» » 5′0″ »	over 2′3″ »	1/1.1/2 »

Good White Carrara quality "C" branded, or Dark Bardiglio, Bardiglio Cappella, Bardiglio Costa, Grey Bardiglio, Scaglia good quality BXX.

Tiles:

sizes of 8″ to 11″ square	at 6.24 d sq. ft.	or at Sh 52/ =	per 100 sq. ft.
» 12″ » 20″ »	7.80 »	65/ =	»
» 21″ » 30″ »	9.24 »	77/ =	»

Table Tops:

sizes up to 3′3″ in length		at 9. 1/2 d per sq. ft.
» » 5′0″ »	up to 2′3″ in width	10. 1/2 »
» » 5′0″ »	over 2′3″ »	11. »

Current White Carrara quality "D" branded, and Light Bardiglio and *Scaglia current quality BXXX.*

sizes of 8″ to 11″ square	at 5.88 d sq. ft.	or at Sh. 49/ =	per 100 sq. ft.
» 12″ » 20″ »	7.08 d »	59/ =	»
» 21″ » 30″ »	7.92 d »	66/ =	»

Table Tops:

sizes up to 3′3″ in length		at 8. 1/2 d per sq. ft.
» » 5′0″ »	up to 2′3″ in width	9. 1/4 d »
» » 5′0″ »	over 2′3″	10. d »

For Massa, Seravezza or Garfagnana Current quality branded "D", a reduction of 5 % maximum can be applied for on above prices for Current White quality "D" branded

The above prices are for goods delivered fob Leghorn, not pached, and shipped loose and for prepaid seafreight to Bombay, Karachi or Calcutta will be charged extra:

Sh 14/3 per 100 sq. ft. of. 3/4″ thick marble.

All prices to be understood in English currency.
The present list cancels all previous quotations.

Marble Bloock: All faces rough only, with a grace measurement of not more than 1.1/4″ ond three sides.

Best White Carrara quality "B" branded and Dark Bardiglio and Bardiglio Cappella.

sizes up to 3′3″	in length and any width	at Sh 7/4	per cub. ft.
» from 3′3″ to 5′0″ »	up to 3′3″ in width »	9/2	»
» » 3′4″ » 5′0″ »	over 3′3″ »	11/0	»
» » 5′1″ » 6′6″ »	any width		
» » 6′7″ » 8′3″ »	»	» 11/8	»
» over 8′3″ »	»	» 12/4	»

Good White Carrara quality "C" branded, and Massa, Seravezza and Garfagnana quality "C" and Grey, Bardiglio, Bardiglio Costa.

sizes up to 3′3″	in length and any width	at Sh 7/0	per cub. ft.
» from 3′4″ to 5′0″ »	up to 3′3″ in width »	8/1	»
» » 3′4″ » 5′0″ »	and over 3 3″ »	9/6	»
» » 5′1″ » 6′6″ »	any width		
» » 6′7″ » 8′3″ »	»	» 10/2	»
» over 8′3″ »	»	» 10/7	»

Current White Carrara quality "D" branded and *Light Bardiglio.*

sizes up to 3′3″	in length and any width	at Sh 6/7	per cub. ft.
» from 3′4″ to 5′0″ »	up to 3′3″ in width »	7/4	»
» » 3′4″ » 5′0″ »	over 3′3″ »	8/6	»
» » 5′1″ » 6′6″ »	any width		
» » 6′7″ » 8′3″ »	»	» 9/3	»
» over 8′3″ »	»	» 9/7	»

For Massa, Seravezza and Carfagnana current quality, branded "D", a reduction of 5 % maximum can be applied for on above prices for current Carrara quality "D" branded.

The above prices are for goods delivered f. o. b. Leghorn shipped loose, and for prepaid sea-freight to Bombay, Karachi and Calcutta will be charged extra:

Sh 2/3 per cubic foot of marble.

For fixed sizes sawn by wire with a grace measurement of 3/4″ on three sides, 30% extra charge will have to be added to above prices.

All prices to be understood in English currency.

This price list cancels all previous quotations.

Current White marble Tiles and Table Tops in Massa, Seravezza and Garfagnana quality " D " *branded :* Two faces sawn only, edges rough coped to fixed sizes with a grace measurement of 3/4" on both sides in thickness of 3/4"

Tiles :

sizes of 8" to 11" square at	5.58 d	sq. ft.	or	Sh. 46/6	per 100 sq. ft.
» 12" » 20" »	6.72 d	»	»	56/=	»
» 21" » 30" »	7.53 d	»	»	62/9	»

Table Tops :

sizes up to 3'3" in length		at	8 d	per sq. ft.
» » 5'0" »	up to 2'3" in width		8.3/4 d	»
» » 5'0" »	over 2'3"	»	9.1/2 d	»

The above prices are for goods delivered f. o. b. Leghorn, not packed and shipped loose and for prepaid sea-freight to Bombay, Karachi and Calcutta will be charged extra:

Sh 14/3 per 100 sq. ft. of 3/4" thick marble.

All prices to be understood in English currency.
The present list cancels all previous quotations.

Visto, *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni:*
ANSELMI.

Accordo economico integrativo degli accordi economici collettivi 17 dicembre 1935-XIV e 30 ottobre 1936-XV per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani.

L'anno 1936 - XV Era Fascista, il giorno 31 ottobre in Roma, la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, rappresentata dal suo presidente on. ing. Guido Donegani, assistito dal vice-presidente ing. Giuseppe Peverelli, dal dott. Federico Squarzina, direttore della Federazione stessa, dal comm. Igino Pellerano, presidente dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Massa-Carrara, dal sig. Giovanni Pilli, presidente del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Massa-Carrara, dal signor Giuseppe Dell'Amico, membro del direttorio del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Massa-Carrara, dall'avv. Fortunato Postiglione, direttore dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Massa-Carrara, dall'ing. Umberto Cattania, presidente del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Lucca, dal dott. Antonio Emanuele Vannucchi, direttore dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Lucca;

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione, rappresentata dal suo presidente ing. Ugo Cavallazzi, assistito dall'ing. Attilio Racheli, direttore della Federazione stessa, dall'avv. Pietro Onorati della Confederazione fascista dei commercianti, dal sig. Carlo Telara, presidente del Sindacato commercianti di materiali da costruzione della provincia di Massa-Carrara, dal rag. Antonio Pennucci, membro del direttorio del Sindacato dei commercianti di materiali da costruzione della provincia di Massa-Carrara, dal dott. Marco Tomatis, direttore dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Massa-Carrara anche in rappresentanza del presidente del Sindacato commercianti di materiali da costruzione della provincia di Lucca;

la Federazione nazionale fascista degli artigiani rappresentata dal suo presidente on. Vincenzo Buronzo, assistito dal console Giovanni Eliseo, direttore della Federazione stessa;

con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal suo commissario dott. Arnaldo Filippini;

hanno stipulato

il seguente accordo economico integrativo dell'accordo economico collettivo 17 dicembre 1935-XIV e 30 ottobre 1936-XV, per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani.

Art. 1.

I contratti di compravendita e segatura dei marmi, previsti dagli accordi economici del 17 dicembre 1935-XIV e 30 ottobre 1936-XV, stipulati fra industriali, commercianti, artigiani, cooperative, che non siano stati eseguiti con la materiale consegna della merce, cessano di aver vigore e non danno luogo ad indennizzi di sorta tra le parti sempre che, con tali contratti, siano stati pattuiti prezzi inferiori o fissate condizioni più vantaggiose per l'acquirente nei confronti dei prezzi e condizioni risultanti dagli accordi economici suddetti.

La suddetta cessazione ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo per i contratti da eseguirsi nel Regno ed entro quindici giorni per i contratti relativi a marmi da esportare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti solo parzialmente eseguiti, per la parte di contratto non ancora eseguita.

I contratti innanzi richiamati non cesseranno peraltro di aver vigore, qualora l'acquirente dichiari di accettare l'ulteriore esecuzione dei contratti stessi — per la parte non più

eseguibile ai prezzi, alle condizioni e alle tariffe inizialmente stabilite — sotto l'osservanza dei nuovi prezzi, tariffe e condizioni stabilite dai menzionati accordi 17 dicembre 1935-XIV e 30 ottobre 1936-XV.

Entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, le ditte sono tenute a comunicare ai committenti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le quantità e qualità di marmo che non potranno essere consegnate nel termine rispettivamente di giorni trenta e quindici di cui al secondo comma del presente articolo, rivolgendo invito ad essi committenti di avvalersi o meno della facoltà consentita dal precedente comma.

Inoltre entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente accordo le ditte sono tenute a segnalare con lettera raccomandata alle rispettive organizzazioni sindacali tutti i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e a fornire, ove richieste, alle organizzazioni stesse quanto necessario per documentare l'esistenza, i termini e le fasi di esecuzione di tali contratti.

Art. 2.

Il presente accordo economico integrativo entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione e scadrà il 5 febbraio 1938.

Esso si intenderà rinnovato tacitamente per un anno e così di seguito, salva denuncia da parte di una delle Federazioni contraenti fatta alle altre almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive:
GUIDO DONEGANI.

Il direttore della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive:
FEDERICO SQUARZINA.

Il presidente della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione:
UGO CAVALLAZZI.

Il presidente della Federazione nazionale fascista degli artigiani:
VINCENZO BURONZO.

Visto, *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni:*
ANSELMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1937-XV.
Modificazione degli articoli 28, 29 e 31 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per la esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Veduti gli articoli 14 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI contenente norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 28, comma 1°, 29 e 31 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, sono così modificati:

« Art. 28, comma 1°. — Le Casse comunali di credito agrario di cui all'art. 13 del Regio decreto, sono amministrate da Consigli composti di un presidente, nominato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta dell'Istituto speciale di credito agrario competente ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto e di quattro membri dei quali due nominati dal Consiglio di amministrazione del detto Istituto e due dal podestà del Comune ».

« Art. 29. — Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa sottoporrà, entro due mesi dalla nomina, all'approvazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, lo statuto-regolamento dell'Ente, nel quale dovranno essere contenute le norme occorrenti per l'ordinamento, il funzionamento e le operazioni della Cassa.

« In difetto, l'accennato statuto-regolamento sarà compilato di ufficio dal competente Istituto regionale di credito agrario, che lo invierà all'Ispettorato predetto per l'approvazione ».

« Art. 31. — Le Casse comunali di credito agrario sono sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, che può delegarla agli Istituti speciali di credito agrario competenti ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto.

« Qualora una Cassa comunale non possa utilmente funzionare, l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta del competente Istituto speciale di credito agrario, potrà disporre che la gestione del patrimonio della Cassa sia assunta dall'Istituto medesimo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2658)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1937-XV.
Modificazione dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, con sede in Roma;

Veduto lo statuto dell'Istituto predetto approvato con decreto Ministeriale 22 ottobre 1924 e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 4 aprile 1937-XV dell'assemblea generale degli azionisti dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, con la quale sono state proposte modificazioni all'art. 5 dello statuto;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'art. 5 « Operazioni passive » dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero viene così modificato:
« L'Istituto può:
a) emettere obbligazioni fruttifere in conformità degli articoli 6 e 8 del R. decreto-legge costitutivo, in relazione ai bisogni della sua gestione;
b) curare la trasmissione di fondi per conto degli italiani all'estero ai fini da questi determinati;
c) compiere operazioni bancarie passive attinenti agli scopi sociali, eccettuata la raccolta del risparmio ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2659)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1937-XV.
Sostituzione di due membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929;
Visto il decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con cui vennero demandate al Ministero delle finanze le attribuzioni già deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto della Banca nazionale del lavoro;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1935, col quale è stata approvata la composizione del Consiglio di amministrazione del detto Istituto;
Considerato che si sono verificate due vacanze nel Consiglio di amministrazione della Banca predetta in seguito al decesso dell'on. amm. cav. di gr. cr. Mario Barenghi, deputato al Parlamento, e alle dimissioni dell'on. cav. di gr. cr. avv. rag. Giuseppe Frignani, deputato al Parlamento;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vista la deliberazione in data 13 maggio 1937-XV, del Comitato dei Ministri di cui al citato decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dall'on. cav. di gr. cr. Giuseppe Frignani, deputato al Parlamento, da consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

Art. 2.

I signori conte ing. gr. uff. Adriano Tournon, senatore del Regno, e on. comm. Tullio Cianetti, deputato al Parlamento, sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro in sostituzione rispettivamente dei signori on. cav. di gr. cr. avv. rag. Giuseppe Frignani, deputato al Parlamento, e on. amm. cav. di gr. cr. Mario Barenghi, deputato al Parlamento, predetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2660)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 luglio 1937-XV.
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza);
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente decreto, della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2662)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Roma, dell'estensione di ettari 600 delimitata dai seguenti confini:
Territorio di Palestrina, località di ettari 600, delimitata dai seguenti confini:
Madonnella di Castel S. Pietro, via consortile Capranica Prenestina fino allo spiano di Capranica, vecchia strada di Capranica fino alla Fontana di Capranica, fosso di Scalandrone, fosso della Cannuccetta, confini territoriali di Castel S. Pietro e di Rocca di Cave, strada della Selva, strada di Formale e per quest'ultima alla Madonnella di Castel San Pietro;

Visti i decreti Ministeriali 11 aprile 1935 e 28 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36 e 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1934, 11 aprile 1935 e 28 agosto 1936, in una zona della provincia di Roma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2609)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Media dei cambi e dei titoli

del 3 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,62
Francia (Franco)	71,20
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,223
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7535
Olanda (Fiorino)	10,4825
Polonia (Zloty)	359,15
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,877
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,025
Id. 3,50% (1902)	70,75
Id. 3,00% (Lordo)	52,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,075
Rendita 5% (1935)	93,15
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,05
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,625
Id. Id. 5% - Id. 1941	101,75
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,35
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 7877 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Pedrotti Bartolo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 1518 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Pistoia — Intestazione: Fantozzi Ulisse fu Riccardo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 5307 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di La Spezia — Intestazione: Lanfranchi Armando fu Antonio — Capitale L. 1.100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 978 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Maccani Primo fu Arcangelo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 2705 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Pistoia — Intestazione: Sibaldi Quintilio fu Rinaldo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 4170 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emisisone: Banca It. di Trento — Intestazione: Wohlmayer Rodolfo fu Rodolfo — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

(2432) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 23 luglio 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Cantucci Umberto, residente nel comune di San Giovanni Valdarno, distretto notarile di Arezzo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 agosto 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

(2675) p. *Il Ministro*: ERRA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Orciano di Pesarc (Pesaro).

Nella seduta tenuta il 24 luglio 1937-XV, del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Orciano di Pesaro (Pesaro), il sig. Adolfo Gasperini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1937-XV, n. 375.

(2710)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a otto posti di tenente delle Armi navali in S.P.E.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406;

Decreta:

È approvata l'unita notificazione di concorso per otto posti di tenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per esami per 8 posti di tenente delle Armi navali in servizio permanente.

Art. 1.

È aperto un concorso per esami alla nomina di n. 8 tenenti in servizio permanente nel Corpo delle Armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso, in seguito a loro domanda, i laureati in ingegneria industriale o navale e meccanica che alla data della presente notificazione abbiano compiuto il 24° anno di età e non superato il 29°.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzioni, controllato con le tavolette ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

V. binoculare — 1/2, a 5 metri di distanza;
V. monoculare — 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

L'esame di concorso consterà di prove scritte ed orali, obbligatorie e facoltative, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

b) i concorrenti in possesso del certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato dovranno presentarlo unitamente agli altri documenti. Coloro che non abbiano ancora sostenuto il predetto esame di Stato, dovranno qualora riescano vincitori del concorso, presentarsi a sostenerlo nell'epoca che il Ministero della marina riterrà opportuno;

c) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

d) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di stato libero o, se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

n) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal Segretario — o dal Vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero.

Nel contesto della domanda il candidato dovrà specificare le prove facoltative alle quali desidera essere ammesso.

Esso dovrà dichiarare, inoltre, quale religione professa.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), e *h*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione. I concorrenti, Ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *g*), e *h*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo la sola domanda salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre la data di presentazione per la visita medica.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato dal 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Anche questo termine dovrà in ogni caso essere non posteriore alla data di presentazione per la visita medica.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva in relazione a quanto è detto nel precedente art. 7 e nei due ultimi comma dell'art. 6.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di legge.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da:

1 ufficiale ammiraglio od ufficiale generale delle A. N., presidente;

1 capitano di vascello o di fregata, membro;
1 colonnello o ten. colonnello delle A. N., membro;
2 professori di Regie università, membri;
1 funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore a consigliere, segretario senza voto.

Art. 11.

Per ciò che riguarda i titoli di preferenza a parità di merito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo reale equipaggi marittimi con ferma di anni 6, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso delle spese di viaggio personale in 2ª classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, nominati tenenti prenderanno posto, nel rispettivo ruolo secondo le norme dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406.

Art. 15.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia accademia navale.

Essi possono essere, quindi, inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le università del Regno per completare la loro cultura professionale.

Dopo il corso teorico, gli ufficiali seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

Art. 16.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

La votazione avrà luogo, per ciascuna materia, prima per l'idoneità e poi per l'assegnazione dei punti. La prima votazione sarà segreta, la seconda palese.

Il numero massimo dei punti per ciascuna materia e relativa prova è di 20. Il candidato, per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 10 punti. I punti conseguiti dal candidato nelle prove scritte faranno media con quelli delle corrispondenti prove orali; ma il voto conseguito in ciascuna prova non deve essere inferiore a 10. I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determinerà l'importanza della materia:

meccanica applicata	coefficiente	4
elettrotecnica	»	8
lingue estere	»	1

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 17.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in Capo dei dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 28 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

1) Svolgimento di un tema sulla meccanica applicata alle macchine e costruzioni di macchine. Durata dell'esame: 6 ore.

2) Svolgimento di un tema di elettrotecnica generale. Durata dell'esame: 6 ore.

I temi saranno stabiliti sulla base dello sviluppo dato alle materie sopraindicate nel corso normale degli studi di ingegneria industriale.

PROVE ORALI.

1) Prova obbligatoria.

Discussione delle prove scritte e interrogazioni su argomenti relativi alle materie che, furono oggetto del corso normale degli studi di ingegneria industriale, nelle Università di provenienza di ciascun candidato. Durata dell'esame: 1/2 ora.

Nell'esame orale dovrà essere dato prevalente sviluppo alla parte elettrica o meccanica, a scelta del candidato, che dovrà esplicitamente dichiarare nella domanda di ammissione la specialità prescelta.

2) Prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesco). Durata: 1/2 ora.

Al candidato risultato idoneo, che abbia conseguito in ciascuna prova di lingua almeno 16/20, sarà aumentato il voto finale di graduatoria di 0.5/20 per ogni prova di lingua sostenuta.

(2582)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale del comune di Taranto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1937-XV, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Taranto;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1937-XV, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Taranto nell'ordine come appresso indicato:

1. Lamberti avv. Alfonso	con	punti	122/150
2. Caporali dott. Renato	»	»	120/150
3. Poppi dott. Giuseppe, coniugato con tre figli	»	»	118/150
4. Vallisi dott. Raffaele	»	»	118/150
5. Canevari dott. Sante	»	»	115/150
6. Importuno Giuseppe	»	»	113/150
7. Somma dott. Carlo	»	»	112/150
8. Leo dott. Carlo	»	»	111/150
9. Tancini Attiliano	»	»	105/150
10. Gianfelice Paolo	»	»	103/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 30 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2711)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale del comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1937-XV, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Arezzo;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1937-XV col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Arezzo, nell'ordine come appresso indicato:

1. Cardone dott. Andrea . . . . con punti 124/150
2. Canevari dott. Sante . . . . . » » 117/150
3. Checchi dott. Ottorino . . . . » » 116/150
4. Ruggini dott. Carlo . . . . . » » 115/150
5. Guidorizzi Giuseppe, iscritto al Partito Nazionale Fascista dal 25 giugno 1922. » » 113/150
6. Eletti dott. Riccardo . . . . . » » 113/150
7. Del Corto dott. Giuseppe, iscritto al Partito Nazionale Fascista dal 6 febbraio 1922 . . . . » » 112/150
8. Bisconti Vincenzo . . . . . » » 112/150
9. Stecconi dott. Giovanni . . . . » » 110/150
10. Napoli dott. Renato . . . . . » » 107/150
11. Corrà dott. Gerolamo . . . . » » 105/150
12. De Santis avv. Guido . . . . » » 104/150
13. Angelini Giuseppe . . . . . » » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 30 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2712)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta, vacanti nella provincia di Como, al 30 novembre 1935-XIV formulata dalla Commissione giudicatrice nominata presso la Regia Prefettura di Milano con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1264;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Ticozzelli Maria . . . . . punti 67,81/100
2. Lonati Carlotta . . . . . . » 65,81/100
3. Frigerio Giovanna . . . . . » 63.12/100
4. Pariani Albina . . . . . . » 60,31/100
5. Giudici Carolina . . . . . » 59,68/100
6. Paganuzzi Ebe . . . . . . » 56,43/100
7. Simoni Gualandi Ester . . . . » 55,00/100
8. Gilardi Carolina . . . . . . » 54,50/100
9. Battistessa Vincenza . . . . » 54,06/100
10. De Agostini Maria . . . . . » 51,75/100
11. Moreschini Arolda . . . . . » 48,93/100
12. Colombo Rachele . . . . . . » 48,00/100
13. Cerutti Maddalena . . . . . » 46,87/100
14. Rampoldi Maria . . . . . . » 45,31/100
15. Ciani Elena . . . . » 37,50/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 24 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto in pari data e numero, con cui si approva la graduatoria relativa al concorso a due posti di levatrice condotta in provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1935-XIII;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per i posti indicati a fianco di ciascuno di esse:

1. Ticozzelli Maria, Lecco (3ª condotta).
2. Lonati Carlotta, Domaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 24 luglio 1937 - Anno XV

(2714) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti:

il proprio decreto n. 5464 del 31 dicembre 1935-XIV col quale si mettevano a concorso i posti di medico condotto dei comuni di Montagano e S. Giuliano del Sannio a norma dell'art. 68 del testo unico leggi sanitarie;

la relazione della Commissione giudicatrice dei concorsi stessi nominata con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1937;

l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie e gli articoli 58 e 23 del R. decreto 11 marzo 1935 che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti;

Approva

la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei formata dalla predetta Commissione giudicatrice:

1° Dott. Petrone Costantino . . . . con punti 52,55
2° Dott. Gianico Oreste . . . . . » 47,97
3° Dott. Setti Alberto . . . . . » 45,18

Campobasso, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

(2681) *Il prefetto*: COCUZZA.

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Vista la relazione della Commissione giudicatrice ai posti di medico condotto di questa Provincia nominati con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV e la relativa graduatoria;

Visto il testo unico della legge sanitaria approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formata:

1° Simonelli Antonio, titoli 2/50, prove pratiche 46,50/50, totale 48,50/100.

2° Velenosi Sante, titoli 2/50, prove pratiche 45/50, totale 47/100.

3° Marinozzi Elisio, titoli 0,68/50, prove pratiche 42,50/50, totale 43,18/100.

4° Di Stefano Angelo, titoli 4,09/50, prove pratiche 39/50, totale 43,09/100.

5° Memmella Vincenzo, titoli 4,54/50, prove pratiche 37/50, totale 42,54/100.

6° Serafini Antonio, titoli 1,36/50, prove pratiche 40/50, totale 41,36/100.

7° Menicucci Melchiade, titoli 2,22/50, prove pratiche 39/50, totale 36,40/100.

8° Antonelli Ugo, titoli 1,40, prove pratiche 35/50, totale 36,40/100.

2. — Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati, tenuto conto delle aspirazioni da essi espresse:

1° Simonelli dott. Antonio - Francavilla d'Ete;

2° Velenosi dott. Sante - Comunanza del Littorio (condotta della frazione di Croce di Casale).

Ascoli Piceno, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

(2682) *Il prefetto*: FORMICA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.